



Monferini

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

21983-26

Composta da:

LUCA RAMACCI

- Presidente -

Sent. n. sez. 1832/2025

ALDO ACETO

- Relatore -

UP - 11/12/2025

GIOVANNI LIBERATI

R.G.N. 31320/2025

CINZIA VERGINE

ANTONELLA DI STASI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 02/07/2025 del TRIBUNALE di COMO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio MONFERINI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito il difensore, Avv. [REDACTED], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RITENUTO IN FATTO

1. [REDACTED] [REDACTED] ricorre per l'annullamento della sentenza del 2 luglio 2025 del Tribunale di Como che l'ha condannato alla pena di 2.000 euro di ammenda avendolo ritenuto penalmente responsabile del reato di cui agli artt. 55, comma 3, 28, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 81 del 2008 perché, quale «datore di lavoro della società "[REDACTED] Srl" (...), a seguito di installazione della "linea vita" presso la società "[REDACTED] Srl" di [REDACTED] ([REDACTED] (...), non redigeva una procedura relativa all'utilizzo in sicurezza della stessa, completa di piano di emergenza. In effetti il DVR acquisito con protocollo (...) del 27 maggio 2022 non era stato integrato rispetto alla versione iniziale (edizione 2021 del 21/04/2021), già acquisita in precedenza, in occasione dell'inchiesta relativa all'infortunio sul lavoro occorso a [REDACTED] e comunque la procedura in essere era priva dei ruoli dell'organizzazione aziendale deputati all'attuazione delle misure da realizzare e, di conseguenza, non vi era la verifica in merito al possesso di adeguate competenze e poteri dei soggetti individuati. In [REDACTED] ([REDACTED] fino al 14 giugno 2022».

1.1. Con unico motivo deduce l'errore percettivo dovuto all'omesso esame di prove decisive ai fini della pronuncia.

Lamenta, in particolare, l'omesso esame del DVR della [REDACTED] Srl, l'omesso esame documenti prodotti dalla difesa per verificare la presenza o meno di una procedura per l'utilizzo della linea vita installata presso la [REDACTED] [REDACTED] e il fatto che il Tribunale afferma la inesistenza di una procedura operativa per l'utilizzo della linea vita invece esistente già prima dell'accertamento degli agenti dell'ATS.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è inammissibile.

3. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, quando viene dedotto il travisamento della prova (dichiarativa o documentale) è onere del ricorrente, in virtù del principio di "autosufficienza del ricorso", suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi (prova dichiarativa) o, in caso di prove documentali, dare prova dell'effettiva acquisizione e presenza dell'atto nel fascicolo del dibattimento, dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga



all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 2, n. 20677 dell'11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. F. n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302). E' necessario, pertanto: a) identificare l'atto processuale omesso o travisato; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035).

Il principio di autosufficienza del ricorso trova applicazione anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato ove a ciò egli non abbia provveduto nei modi sopra indicati (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419 - 01; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432 - 01).

Nel caso di specie, il ricorrente lamenta il travisamento di documenti che sostiene essere stati depositati tramite portale dati penali in data 27 marzo 2025 ma dei quali non prova in alcun modo la effettiva presenza nel fascicolo del dibattimento non avendo allegato al ricorso il verbale dell'udienza nel quale si dava atto della loro produzione ad acquisizione agli atti; ch  anzi non v'  prova nemmeno del deposito tramite portale telematico.

Il deposito telematico della prova documentale non   sufficiente a provare il travisamento che consiste nel vizio percettivo della prova comunque entrata a far parte del patrimonio conoscitivo del giudice; la prova, pur depositata, deve essere ammessa (art. 495 c.p.p.) ed   perci  necessario, come gi  detto, che si dia prova della sua acquisizione al fascicolo del dibattimento, onere al quale il ricorrente si   sottratto, rendendo inammissibilmente fattuali le sue deduzioni.

4. Alla declaratoria di inammissibilit  del ricorso (che osta alla rilevazione ufficiosa della prescrizione o della improcedibilit  maturate dopo la sentenza impugnata) consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonch  del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di € 3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facolt , introdotta dall'art. 1, comma



64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, l'11/12/2025.

Il Consigliere estensore

Aldo Aceto



Il Presidente

Luca Ramacci



Depositata in Cancelleria

Oggi, 15 GIU. 2026



IL CANCELLIERE ESPERTO

Don.ssa Elisabetta Arrabito

